

A DEBITO
Fog. Not. **---**
ATT. NE AL GENT. PAROC.

16290/18



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

MARIA CRISTINA GIANCOLA

Presidente

FRANCESCO A. GENOVESE

Consigliere

CARLO DE CHIARA

Consigliere

LAURA TRICOMI

Consigliere - Rel.

GIULIA IOFRIDA

Consigliere

Reg. (CE) n.

44/2001 del

Consiglio del

22/12/2000.

Ud.

18/01/2018

CC

ERON-16290

RG 17536/14

ORDINANZA

sul ricorso 17536/2014 proposto da:

_____, non in proprio ma in rappresentanza dell'eredità
beneficiata _____, elettivamente domiciliata in Roma, Via

R.G.N. 17536/2014
Cons. est. Laura Tricomi

cri
54
2018

presso lo studio dell'avvocato _____ che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato _____
giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

- intimati -

avverso la sentenza n. 54/2013 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE,
depositata il 15.1.2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/01/2018 dal cons. TRICOMI LAURA.

RILEVATO CHE:

_____ "in rappresentanza dell'eredità beneficiata _____
_____, ha proposto ricorso per cassazione contro _____ e
_____ e nei confronti della litisconsorte _____
avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n.54, depositata
il 15/01/2014, non notificata, con la quale è stata rigettata
l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 43 del regolamento CE n.
44/2001 del Consiglio del 22/10/2000, proposta contro il decreto del
Presidente della Corte di appello emesso in data 20/01/2010 ex
art.38 del cit. reg., con il quale era stata dichiarata esecutiva in Italia,
su istanza dei _____, la sentenza contumaciale emessa in data
14/07/2009 dal Landgericht di Hanau: tale ultima decisione aveva
dichiarato inammissibile l'esecuzione forzata promossa da _____
e _____ e condannato le stesse alla restituzione del
titolo esecutivo in loro possesso (l'atto notarile rogato in Germania

dal Notaio Heinz Jürgen Borowsky, con sede presso Francoforte sul Meno n.2 del registro degli atti per il 1992 del 30.01.1992)

Il ricorso per cassazione si fonda su due mezzi; non v'è stata resistenza degli intimati _____, né partecipazione della litisconsorte

Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.

CONSIDERATO CHE:

1.1. La vicenda, oggetto del giudizio, si è snodata nei seguenti passaggi, che è opportuno ripercorrere:

- Con decreto ex art.38 e ss. del reg. cit., emesso in data 20/01/2010 (come si desume dalla sentenza impugnata) dal Presidente della Corte di appello di Firenze, veniva dichiarato esecutivo in Italia, su istanza _____ il provvedimento emesso in data 14/07/2009 dal Landgericht di Hanau, con il quale era stata dichiarata inammissibile l'esecuzione forzata intrapresa in Germania da _____ e _____, in rappresentanza della eredità beneficiata, in forza dell'atto notarile prima ricordato contenente un riconoscimento di debito a favore del loro dante causa dell'importo di DM 320.000,00, e le eredi erano state condannate alla restituzione del titolo esecutivo.

- Avverso il decreto presidenziale le _____ avevano proposto opposizione ex art.43 del reg. cit. chiedendone la revoca: il procedimento era stato sospeso ex art.46 del reg. cit. in attesa della decisione dell'impugnazione proposta dalle stesse opposenti avverso il provvedimento straniero oggetto del giudizio. Segnatamente le _____ avevano proposto reclamo avverso la sentenza contumaciale emessa in data 14/07/2009 dal Landgericht di Hanau, di cui sopra; la sentenza reclamata era stata confermata dallo stesso

Landgericht di Hanau con sentenza in data 14/10/2010, avverso la quale era stato proposto appello; con successiva sentenza in data 15/02/2013 dell'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno la sentenza del 14/10/2010 era stata riformata: pur essendo stata confermata la pronuncia di inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione, era venuta meno la condanna delle _____ alla restituzione del titolo notarile in loro possesso.

- A seguito della pronuncia dell'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno, veniva riassunto il giudizio ex art.43 del reg. cit. già sospeso dalla Corte di appello.

1.2. Per quanto interessa il presente giudizio, la Corte di appello a seguito della riassunzione, alla luce delle pronunce straniere intervenute nelle more, ha delimitato l'oggetto del procedimento, affermando *«Ad oggi, la decisione (sentenza contumaciale del 14/07/2009) in relazione alla quale si discute di exequatur persiste unicamente per la pronuncia di accertamento e non anche per quella di condanna. Ciò comporta che se l'opposizione delle _____ dovesse essere respinta, l'exequatur già concesso dovrebbe intendersi limitato al capo di accertamento»* (fol. 6 della sent. imp.).

Quindi ha respinto il primo motivo di opposizione, attinente alla pretesa natura non esecutiva del capo dell'accertamento, natura che – secondo le opposenti – avrebbe escluso l'adozione dell'*exequatur*: in particolare, ha affermato che, alla luce dell'art.38, comma 1, del reg. cit., l'esecutività o meno della sentenza straniera doveva essere valutata in relazione all'ordinamento processuale dello Stato membro nel quale era stata emessa e che, nel caso di specie, ciò che contava era il fatto che la sentenza emessa il 14/07/2009 fosse stata dichiarata provvisoriamente esecutiva dal Landgericht di Hanau,

senza che potesse rilevare la circostanza che nell'ordinamento italiano le sentenze di mero accertamento non erano esecutive.

Ancora ha respinto il terzo motivo di opposizione, attinente alla denuncia di un contrasto tra la concessione dell'*exequatur* per la sentenza contumaciale e la disposizione ex art. 22 n.5 del reg. cit. che riconosce ai giudici dello Stato membro ove ha luogo l'esecuzione, la competenza esclusiva in materia di esecuzione.

2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 39, 41 e 53 del Reg. CE n. 44/2001 del Consiglio del 22/12/2000 (art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.).

La ricorrente, dopo aver osservato che l'attestato di esecutività ex art.54 del reg. cit. da parte dell'autorità giudiziaria tedesca era stato rilasciato per la sentenza emessa il 14/07/2009, il cui contenuto decisorio risultava modificato a seguito della sentenza di appello emessa dall'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno, che aveva soppresso l'intero capo della sentenza di primo grado contenente la condanna alla restituzione del titolo esecutivo, sostiene che il giudice italiano per poter rilasciare l'*exequatur* necessitava di un nuovo attestato ex art.54 cit. relativo alla sentenza come risultante a seguito della riforma in appello. Di guisa che la decisione impugnata andava cassata in difetto della prova che la sentenza, come riformata dall'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno, avesse natura esecutiva nel suo paese di origine.

2.2. Il motivo è fondato e va accolto.

2.3. Preliminarmente va rilevato che il procedimento in esame è soggetto *ratione temporis* alla disciplina del reg. (CE) n.44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Ciò in quanto il reg. (UE) n.1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/12/2012 (cd. regolamento Bruxelles I bis), che ha esteso l'abolizione dell'*exequatur* a tutte le decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale ed ha abrogato il reg. (CE) n.44/2001 (art.80 del reg. (UE) n.1215/2012), ha tuttavia previsto in via transitoria, all'art.66, comma 2, che «*In deroga all'art.80, il regolamento (CE) n.44/2001 continua ad applicarsi alle decisioni emesse nei procedimenti promossi, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni approvate o concluse anteriormente al 10 gennaio 2015 che rientrano nel relativo ambito di applicazione*», tra cui ricade la fattispecie in esame.

2.4. Passando alla trattazione del motivo, si osserva che, alla luce delle norme del reg. n.44/2001, l'applicazione dell'*exequatur* riguarda le decisioni emesse in uno Stato membro ed ivi esecutive (art.38): la parte che lo richiede deve produrre indefettibilmente una copia autentica della decisione accompagnata dall'attestato rilasciato dal giudice o dall'autorità competente dello Stato in cui è stata emessa la decisione straniera contenente la dichiarazione che «*La decisione è esecutiva nello Stato membro d'origine contro:...*» (allegato V del reg, in riferimento agli artt. 53 e 54). La delibazione può essere richiesta anche per le decisioni non definitive.

Al giudice italiano compete il controllo del corretto espletamento delle formalità di cui all'art. 53, che è condizione necessaria e propedeutica alla immediata dichiarazione di esecutività della decisione, senza alcun esame ai sensi degli artt. 34 e 35 (che disciplinano i casi in cui il riconoscimento non è consentito) che rimane riservato alla eventuale e successiva fase impugnatoria del provvedimento di *exequatur* (artt. 41 e 45).

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, infatti, ai fini della dichiarazione di esecutività dell'atto pubblico o del titolo giudiziale formato ed avente efficacia esecutiva in uno Stato membro dell'Unione europea, il controllo del giudice italiano è limitato - oltre che alla non contrarietà all'ordine pubblico - agli aspetti di natura formale, in sintonia con il regime di semplificazione che connota il regolamento CE n. 44/2001 (Cass. n. 1164 del 17/01/2013).

Nella fase impugnatoria ex art.43, il giudice, su istanza di parte, può sospendere il procedimento se la decisione straniera è impugnata (art.46).

Qualora la decisione straniera abbia statuito su vari capi della domanda e la dichiarazione di esecutività non possa essere rilasciata per tutti, il giudice rilascia la dichiarazione di esecutività solo per uno o più di essi (art.48).

2.5. Tanto premesso, la decisione impugnata non risulta aver fatto buon governo della disciplina richiamata.

2.6. La Corte di appello, infatti, dopo avere concesso la sospensione (facoltativa) del procedimento in attesa della definizione dell'impugnazione sulla decisione per la quale era stato richiesto l'*exequatur* ed avere dato atto della sua riforma in secondo grado - caratterizzata dalla caducazione della condanna delle _____ alla restituzione del titolo notarile in loro possesso - non ha tratto da tali circostanze sopravvenute le debite conseguenze, alla luce della disciplina richiamata.

In particolare la Corte di appello, trascurando il principio secondo il quale la sentenza d'appello, anche se confermativa o parzialmente confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado (v. Cass. n. 15185 del 10/10/2003, n. 352 del 10/01/2017), non ha considerato che ciò comportava la sostituzione della prima decisione

con quella di secondo grado, la caducazione dell'efficacia dell'attestazione esecutiva, divenuta inidonea ad assolvere gli effetti richiesti ex art.53 cit., ed anche la sostanziale caducazione dell'*exequatur* già concesso per essere venuta meno la decisione alla quale era riferito, decisione che, essendo stata riformata, doveva essere considerata come oramai espunta dal mondo giuridico.

Non possono perciò essere condivise le difformi conclusioni tratte dalla Corte di appello, secondo la quale l'*exequatur* già concesso doveva intendersi limitato al solo capo di accertamento della decisione di primo grado dell'AGO tedesca confermato, al quale andava riconosciuta, comunque, natura esecutiva proprio in virtù dell'attestazione ex art.53 cit. rilasciata dall'Autorità estera in riferimento alla prima decisione.

Le conclusioni della Corte territoriale appaiono, inoltre, in palese contrasto sia sul piano giuridico che sul piano logico con la disciplina comunitaria che espressamente consente al giudice dello Stato richiesto a sua facoltà, mediante l'istituto della sospensione – nel caso, concessa –, di aspettare l'esito definitivo delle vicende processuali, afferenti alla decisione esecutiva non definitiva, che proseguono nello Stato membro, proprio al fine di evitare conflitti interpretativi ed applicativi tra le due pronunce.

Invero la Corte di appello avrebbe anche potuto non sospendere la procedura e confermare, previa valutazione delle questioni sottopostele, l'*exequatur* già concesso (Cass. n.1164 del 17/01/2013), perché ciò non avrebbe impedito di far valere nella fase esecutiva il ridimensionamento o la cessazione di efficacia del titolo: in detta ipotesi trova applicazione il seguente principio, già affermato da questa Corte, «*Nel regime del Regolamento CE n. 44 del 2001, qualora sia iniziata una esecuzione in Italia sulla base di un titolo*

esecutivo, giudiziale o negoziale, formatosi in uno Stato membro dell'Unione e riconosciuto nell'ordinamento italiano, e sia successivamente intervenuta una decisione dello Stato di formazione del titolo che abbia inciso su di esso privandolo dell'efficacia esecutiva o ridimensionandola, la riserva alla giurisdizione nazionale dell'esecuzione forzata, prevista dall'art. 22, n. 5, del suddetto Regolamento, non osta alla delibazione di tale successiva pronuncia dello Stato estero, atteso che essa dispiega la sua incidenza non già in modo diretto sull'esecuzione forzata, ma sull'efficacia del titolo, e la sua utilizzazione, una volta riconosciuta, dovrà passare attraverso la necessaria investitura del giudice dell'esecuzione con l'apposito rimedio dell'opposizione all'esecuzione, ciò realizzando il monopolio della giurisdizione italiana sull'esecuzione forzata.» (Cass. n. 9350 del 12/04/2017).

Tuttavia la Corte territoriale ciò non ha fatto, in quanto ha scelto di sospendere la procedura: era quindi tenuta a tener conto degli sviluppi processuali intervenuti incidenti sull'efficacia del titolo, nell'ambito della sua competenza in osservanza della disciplina dettata dal reg. cit., ed a verificare innanzi tutto il corretto espletamento delle formalità di cui all'art. 53 cit. che, come già chiarito, è condizione necessaria e propedeutica alla dichiarazione di esecutività, in relazione alla decisione dell'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno e cioè alla decisione in essere al momento della delibazione.

Ciò non risulta essere stato fatto, mentre il riconoscimento da parte della Corte territoriale di una sorta di ultrattività alla attestazione rilasciata per la decisione del Landgericht di Hanau rischia addirittura di collidere con la disposizione che riserva

l'attestazione della natura esecutiva della stessa all'autorità dello Stato membro da cui proviene la decisione.

2.7. Va quindi affermato il seguente principio di diritto:

«Ai fini della dichiarazione di esecutività del titolo giudiziale formato ed avente efficacia esecutiva in uno Stato membro dell'Unione europea, il giudice italiano deve procedere al controllo degli aspetti di natura formale ex art.53 del reg., in sintonia con il regime di semplificazione che connota il regolamento CE n. 44/2001. Ne consegue che qualora nel corso del procedimento di impugnazione dell'*exequatur* sia stata disposta la sospensione ex art.46 del reg. e nelle more sia intervenuta una decisione dello Stato di formazione del titolo che lo abbia riformato, sostituendosi alla pronuncia oggetto del procedimento, il giudice italiano dovrà rinnovare il controllo ex art.53 con riferimento alla pronuncia di secondo grado».

3.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 n.5, 27, 33, 34 n.3, 35 del reg. cit., con riferimento alla giurisdizione esclusiva del Giudice italiano in materia di esecuzioni forzate su territorio italiano (art.22 n.3, del reg. cit.) e la non riconoscibilità della sentenza ex art.35 del reg. cit.

Secondo la ricorrente la sentenza tedesca oggetto di causa, emessa nell'ambito di una opposizione all'esecuzione iniziata in Germania, che ha dichiarato inammissibile in Germania l'esecuzione forzata in virtù del titolo notarile, non può trovare riconoscimento in Italia ex art.22 n.5 del reg. cit. e vincolare il giudice italiano, sussistendo la giurisdizione esclusiva di quest'ultimo in materia di esecuzioni forzate intraprese su territorio italiano; in proposito ricorda di avere promosso una esecuzione forzata in Italia dinanzi al Tribunale di Lucca, ove è pendente opposizione all'esecuzione

rubricata al n.1978/2010, sospesa ex art.295 cod. proc. civ. in attesa della decisione della presente causa.

3.2. Il secondo motivo è assorbito dall'accoglimento del primo.

4. Conclusivamente, il ricorso va accolto sul primo motivo, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata e, non potendo essere decisa nel merito, va rinviata alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione per il riesame alla luce del principio espresso e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

- Accoglie il ricorso sul primo motivo, assorbito il secondo;
- Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il giorno 18 gennaio 2018.

Il Presidente
(Maria Cristina Giancola)

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 20 GIU 2018

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA